

Fisco/2. Risoluzione delle Entrate sulle spese sostenute per gli spostamenti nell'ambito del territorio del comune in cui c'è la sede di lavoro

Car sharing tra i rimborsi non tassabili

Stefano Sirocchi

Non sono tassabili i rimborsi spese erogati ai collaboratori dipendenti per l'utilizzo dei servizi di car sharing, in relazione alle trasferte effettuate all'interno del comune in cui si trova la sede di lavoro; sono invece imponibili le somme concesse al lavoratore a titolo di rimborso chilometrico (nel caso in cui questi utilizzi il proprio veicolo) per le medesime trasferte in ambito comunale.

Con la risoluzione 83 del 28 settembre 2016, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che la documentazione rilasciata dalle società di car sharing è del tutto assimilabile a quella fornita dal vettore (ad esempio taxi) e richiesta dall'articolo 51, comma 5 del Tuir (Dpr 917/1986) per beneficiare dell'esenzione fiscale. Naturalmente si deve trattare di viaggi svolti nell'interesse del datore di lavoro e da questi autorizzati; sicché nella nozione di trasferta non può rientrare il tragitto casa - sede di lavoro, il cui eventuale rimborso sarebbe pienamente tassabile.

Sul piano degli adempimenti, la documentazione proveniente

IL PRINCIPIO

La documentazione rilasciata dal fornitore del servizio è equiparata alle ricevute del taxi e ai biglietti del trasporto pubblico locale

dalla società di car sharing può essere intestata al dipendente utilizzatore della vettura oppure alla società datrice di lavoro (il cosiddetto utilizzo incrociato). Tuttavia, neppure nel primo caso, ossia in assenza di intestazione della fattura al datore di lavoro o di cointestazione (datore di lavoro/dipendente), vi sono problemi di deducibilità del costo dal reddito di impresa: è infatti sufficiente che vi sia un collegamento tra incarico della trasferta e documenti forniti dal lavoratore per il rimborso analitico (risoluzione ministeriale 9/2796 del 5 gennaio 1981).

Viceversa, per quanto concerne il regime fiscale da applicare alle indennità chilometri-

che corrisposte a collaboratori o dipendenti che utilizzano la propria autovettura nelle trasferte di lavoro, le Entrate hanno escluso che tali rimborsi possano essere assimilati alle spese di trasporto comprovate dai relativi documenti rilasciati dal vettore, di cui all'articolo 51, comma 5 del Tuir (unica fattispecie esente da imposta per le trasferte all'interno del comune; risoluzioni 232/E/2000 e 92/E/2015) e pertanto concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato. Hanno invece natura compensativa - e non retributiva - i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, a patto che si tenga conto della distanza percorsa e dei valori indicati nelle tabelle Aci in relazione al modello di veicolo utilizzato dal lavoratore.

Pertanto, in sede di determinazione del reddito di impresa, si deve anche tener conto delle limitazioni poste dall'articolo 95, comma 3 del Tuir: la deducibilità delle indennità chilometriche, infatti, è consentita fino al costo di percorrenza relativo alle auto di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali oppure 20 se con motore diesel (secondo le specifiche tabelle Aci), a prescindere se le trasferte sono effettuate all'interno o all'esterno del territorio comunale.

Nulla vieta, comunque, che la policy di mobilità aziendale sia mista e preveda differenti soluzioni a seconda del tipo di trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evoluzione

01 | LA STORIA

Il car sharing (auto condivise, noleggiabili da abbonati per tragitti per lo più cittadini) è iniziato in Italia verso la fine degli anni 90. Ma ha preso piede solo nelle grandi città e solo a partire dal 2013, entrati sul mercato operatori con servizi più fruibili

02 | IL LATO FISCALE

Solo da tre anni, dunque, si è posto il problema di considerare il car sharing anche ai fini fiscali per le aziende fruitrici. Ora l'agenzia delle Entrate fornisce una risposta

